



Infanzia Ponti
Primaria Pascoli
Primaria De Amicis
Secondaria Moro
Secondaria Volta

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE COMPLETO "A. MORO"
Via Martiri della Libertà, 2 – 21058 Solbiate Olona (VA)
tel. 0331/640143 – fax 0331/377005
www.icmoro.edu.it – vaic84600p@istruzione.it

**REGOLAMENTO PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 87 del 7/5/2026

Sommario	2
Articolo 1 Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 Principi.....	4
Articolo 3 Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell'attività negoziale	5
Articolo 4 Competenze del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale	5
Articolo 5 Strumenti di acquisto e di negoziazione.....	6
Articolo 6 Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti.....	7
Articolo 7 Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale.....	7
Articolo 8 Requisiti di partecipazione e individuazioni dei fornitori.....	8
Articolo 9 Utilizzo delle Convenzioni Consip e delle piattaforme di approvvigionamento digitale ...	8
Articolo 10 Tracciabilità dei contratti pubblici, CIG e flussi finanziari.....	8
Articolo 11 Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive	9
Articolo 12 Verifica dei requisiti di partecipazione e controlli a campione	9
Articolo 13 Acquisizione di lavori, servizi e forniture.....	10
Articolo 14 Viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate.....	11
Articolo 15 Principio di rotazione.....	11
Articolo 16 Decisione a contrarre	12
Articolo 17 Esecuzione delle prestazioni contrattuali	12
Articolo 18 Modifiche e varianti contrattuali	13
Articolo 19 Collaudo e verifica di conformità.....	13
Articolo 20 Pagamenti.....	14
Articolo 21 Verifica della regolarità contributiva e fiscale.....	14
Articolo 22 Affidamento di incarichi e prestazioni professionali	14
Articolo 23 Compensi degli incarichi.....	16
Articolo 24 Affidamento di servizi a soggetti giuridici.....	17
Articolo 25 Norme di rinvio	18
Articolo 26 Clausola di adeguamento automatico	18
Articolo 27 Entrata in vigore e Pubblicità.....	18

Riferimenti normativi

- Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo Regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e ss.mm.ii.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 7, commi 6 e seguenti;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", con particolare riferimento all'art. 45;
- Nota MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019, recante "Orientamenti interpretativi del D.I. 129/2018";
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. (trasparenza amministrativa);
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. (anticorruzione);
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 e Regolamenti UE in materia di contratti pubblici (solo per continuità interpretativa ove richiamato storicamente);
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR – protezione dei dati personali);
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD);
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (sicurezza nei luoghi di lavoro), per quanto applicabile ai contratti di servizi e forniture;
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigente, sottoscritto il 18 gennaio 2024;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 40;
- Quaderno MIM n. 3/2025 "Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali";
- Linee guida, orientamenti e strumenti operativi del Ministero dell'Istruzione e del Merito e delle Autorità di gestione dei programmi finanziati (inclusi PNRR e Programma Nazionale 2021–2027);
- Regolamenti e decisioni ANAC vigenti in materia di contratti pubblici e digitalizzazione delle procedure di gara;
- Regolamento (UE) 2014/24 sugli appalti pubblici (principi eurounitari di riferimento).

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

- 1.1 Il presente Regolamento disciplina i criteri e i limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "A. Moro" di Solbiate Olona, delle attività negoziali relative ad affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
- 1.2 Le attività negoziali sono svolte nel rispetto del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, e delle relative disposizioni attuative.
- 1.3 In particolare, il presente Regolamento disciplina le procedure di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, nonché le attività negoziali dell'Istituzione scolastica finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
- 1.4 Le procedure sono svolte nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento alle norme di cui al Libro II, Parte I, relative ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Articolo 2 Principi

- 2.1 La gestione amministrativo-contabile dell'Istituzione scolastica è improntata ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.
- 2.2 Essa è altresì conformata ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio, nonché ai principi generali di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- 2.3 L'attività negoziale è svolta nel rispetto dei principi generali di cui al Libro I, Parte I del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e delle ulteriori disposizioni normative vigenti.
- 2.4 L'attività negoziale è ispirata al principio del risultato, inteso come l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
- 2.5 Nell'esercizio dell'attività negoziale, il Dirigente scolastico garantisce il rispetto dei seguenti principi:
 - a) economicità, mediante l'uso ottimale delle risorse disponibili;
 - b) efficacia, attraverso la coerenza degli atti con il perseguimento **dell'interesse** pubblico;
 - c) tempestività, assicurando la conclusione dei procedimenti entro termini adeguati;
 - d) correttezza e buona fede, nei rapporti con gli operatori economici;
 - e) libera concorrenza, favorendo l'effettiva contendibilità degli affidamenti;
 - f) non discriminazione e parità di trattamento, mediante valutazioni imparziali;
 - g) trasparenza e pubblicità, garantendo la conoscibilità delle procedure e degli atti, anche mediante gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
 - h) proporzionalità, con scelte adeguate all'oggetto e all'importo degli affidamenti;
 - i) rotazione, nel rispetto del principio di alternanza degli operatori economici e delle eventuali deroghe previste dalla normativa;
 - j) sostenibilità ambientale e sociale, anche attraverso l'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM);
 - k) prevenzione dei conflitti di interesse, mediante l'adozione di misure idonee a garantire imparzialità in tutte le fasi della procedura;
 - l) digitalizzazione e tracciabilità, assicurando l'utilizzo delle piattaforme e la tracciabilità dei flussi informativi e finanziari secondo la normativa vigente;
 - m) autonomia contrattuale, con facoltà di concludere contratti, anche a titolo gratuito, nei

limiti dei divieti previsti dalla normativa vigente;

- n) conservazione dell'equilibrio contrattuale, con possibilità di rinegoziazione secondo buona fede al sopravvenire di circostanze straordinarie e imprevedibili;
 - o) applicazione dei contratti collettivi di settore, al personale impiegato nell'esecuzione di lavori, servizi e forniture, anche in caso di subappalto.
- 2.6 Il Dirigente Scolastico assicura il rispetto dei principi di cui ai commi precedenti anche in coerenza con le indicazioni dell'ANAC e con le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottate dall'Istituzione scolastica.

Articolo 3 Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell'attività negoziale

- 3.1 Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Programma Annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto e del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 45 del D.I. 129/2018 e della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
- 3.2 Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, il Dirigente Scolastico opera nel rispetto delle soglie e delle procedure previste dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- 3.3 Il Dirigente scolastico svolge le funzioni di Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per tutte le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione delle procedure di competenza dell'Istituzione scolastica.
- 3.4 Il RUP, ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto, è tenuto ad astenersi e a segnalare tempestivamente ogni situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi o incompatibilità.
- 3.5 Nei casi previsti dalla normativa vigente e in presenza di carenza di personale interno in possesso dei requisiti richiesti, il Dirigente Scolastico può essere sostituito nella funzione di RUP da un dipendente di altra amministrazione pubblica.
- 3.6 Nei casi consentiti, il Dirigente Scolastico può svolgere anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), salvo diversa previsione normativa o in presenza di particolare complessità.
- 3.7 Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale della collaborazione istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e del personale appositamente individuato.
- 3.8 Il Dirigente Scolastico può delegare singole attività istruttorie o operative al DSGA o ad altri collaboratori, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
- 3.9 Al DSGA compete la gestione del fondo economale per le minute spese ai sensi dell'articolo 21 del D.I. 129/2018.
- 3.10 In caso di assenza di professionalità interne, il Dirigente Scolastico può ricorrere a esperti esterni nel rispetto dell'articolo 45 del D.I. 129/2018 e dei principi del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 4 Competenze del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale

- 4.1 Il Consiglio d'Istituto delibera in ordine:
 - a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - b) alla costituzione o partecipazione ad associazioni o fondazioni;
 - c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - d) all'accensione di mutui e, in generale, ai contratti di durata pluriennale, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;

- e) all'alienazione, al trasferimento, alla costituzione e alla modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti all'Istituzione scolastica, previa verifica dell'assenza di vincoli ostativi alla dismissione;
 - f) all'adesione a reti di scuole, partenariati e consorzi;
 - g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
 - h) alla partecipazione dell'Istituzione scolastica a iniziative che coinvolgano enti, università o altri soggetti pubblici o privati;
 - i) all'acquisto di immobili, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.
- 4.2 Il Consiglio d'Istituto stabilisce criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente scolastico, delle attività negoziali di cui all'art. 45 del Decreto Interministeriale 129/2018. In particolare, sono oggetto di deliberazione del Consiglio d'Istituto:
- a) affidamenti di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea;
 - b) affidamenti di lavori di importo superiore alle soglie previste dalla normativa vigente;
 - c) contratti di sponsorizzazione;
 - d) contratti di locazione di immobili;
 - e) concessione a terzi di locali, beni o siti informatici dell'Istituzione scolastica;
 - f) convenzioni relative a prestazioni del personale e degli alunni per conto terzi;
 - g) alienazione di beni e servizi prodotti nell'attività didattica;
 - h) acquisto e alienazione di titoli di Stato;
 - i) contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
 - j) partecipazione a progetti internazionali;
 - k) determinazione della consistenza e dei limiti del fondo economale per le minute spese.
- 4.3 Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'attività negoziale è subordinata a preventiva deliberazione del Consiglio d'Istituto.
- 4.4 Il Dirigente Scolastico opera nel rispetto dei criteri e limiti definiti dal Consiglio.
- 4.5 I riferimenti normativi si intendono aggiornati alle eventuali modifiche legislative sopravvenute.

Articolo 5 Strumenti di acquisto e di negoziazione

- 5.1 Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Istituzione scolastica, nel rispetto della normativa vigente nonché del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si avvale degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.
- 5.2 L'Istituzione scolastica assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici ai sensi del Libro I, Parte II, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo la sicurezza, la protezione dei dati personali e la trasparenza delle procedure.
- 5.3 Le attività inerenti al ciclo di vita dei contratti sono gestite mediante piattaforme e servizi digitali interoperabili, appartenenti all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- 5.4 Resta fermo l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto centralizzati nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 5.5 L'Istituzione scolastica utilizza, in via prioritaria, le Convenzioni quadro attive e, in caso di

indisponibilità o inidoneità delle stesse, gli ulteriori strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o da piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

- 5.6 Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), le procedure di affidamento possono essere svolte mediante:
- ordine diretto di acquisto (ODA);
 - trattativa diretta (TD);
 - confronto di preventivi (CP);
 - richiesta di offerta (RdO), semplice o evoluta, anche articolata in più lotti.
- 5.7 Restano ferme le disposizioni in materia di tracciabilità, trasparenza e pubblicità degli atti, disciplinate dai successivi articoli del presente Regolamento.
- 5.8 Resta ferma la facoltà dell'Istituzione scolastica di procedere all'espletamento di procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione ovvero l'adesione a reti di scuole, ai sensi dell'articolo 47 del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 6 Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti

- 6.1 Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni e attività amministrativo-contabili, nonché la gestione delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, possono prevedere la delega delle relative funzioni al Dirigente dell'Istituzione scolastica individuata quale scuola capofila.
- 6.2 Quest'ultima, per le attività espressamente previste dall'accordo e nei limiti ivi stabiliti, opera quale stazione appaltante delegata e assume, nei confronti dei terzi, la rappresentanza delle istituzioni scolastiche aderenti, con le connesse responsabilità.
- 6.3 Le scritture contabili delle singole istituzioni scolastiche restano autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al comma 1.
- 6.4 Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun Dirigente scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

Articolo 7 Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale

- 7.1 L'attività negoziale dell'Istituzione scolastica è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dalla normativa vigente in materia.
- 7.2 Le determinazioni dirigenziali relative all'attività negoziale, i contratti e le convenzioni stipulati ai sensi dell'articolo 48 del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, sono pubblicati nei portali istituzionali previsti dalla normativa vigente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Istituzione scolastica.
- 7.3 Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi cura la tenuta e la conservazione della documentazione relativa all'attività contrattuale, secondo quanto previsto dall'articolo 42 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.
- 7.4 Per ciascuna procedura di affidamento è costituito il fascicolo di gara in formato digitale, contenente tutti gli atti e i documenti relativi alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto.
- 7.5 Il fascicolo di gara è gestito mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed è correlato al Codice Identificativo di Gara (CIG),

ove previsto.

- 7.6 La gestione e la conservazione del fascicolo avvengono nel rispetto della normativa vigente in materia di digitalizzazione, trasparenza, accesso agli atti e protezione dei dati personali, nonché delle regole tecniche AgID in materia di conservazione dei documenti informatici.

Articolo 8 Requisiti di partecipazione e individuazioni dei fornitori

- 8.1 L'individuazione degli operatori economici avviene mediante indagini di mercato o tramite consultazione di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, inclusi il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e altri strumenti telematici di negoziazione.
- 8.2 Nelle procedure di affidamento diretto il Dirigente Scolastico può svolgere consultazioni preliminari di mercato, anche informali, finalizzate alla verifica della congruità dell'offerta e all'individuazione di operatori economici in possesso di idonee esperienze pregresse.
- 8.3 Le indagini di mercato sono svolte mediante strumenti idonei, quali, a titolo esemplificativo, acquisizione di preventivi, consultazione di cataloghi e listini, analisi di prezzi praticati presso altre amministrazioni, utilizzo di piattaforme telematiche o pubblicazione di avvisi pubblici.
- 8.4 Gli operatori economici sono individuati, ove possibile, tra quelli iscritti a piattaforme certificate o presenti in elenchi della stazione appaltante.
- 8.5 Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente e non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- 8.6 L'individuazione degli operatori economici avviene nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione.

Articolo 9 Utilizzo delle Convenzioni Consip e delle piattaforme di approvvigionamento digitale

- 9.1 Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Istituzione scolastica verifica preventivamente la presenza di Convenzioni Consip attive e idonee.
- 9.2 In caso di assenza o inidoneità motivata, si procede mediante MePA o altre piattaforme certificate.
- 9.3 Per le categorie merceologiche relative ai beni e servizi informatici e di connettività, resta fermo l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. o dai soggetti aggregatori, salvo i casi di comprovata indisponibilità o inidoneità, adeguatamente motivati.
- 9.4 È consentito il ricorso ad acquisti autonomi nei casi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dei parametri di qualità-prezzo.
- 9.5 Per i contratti stipulati al di fuori delle Convenzioni Consip, l'Istituzione scolastica esercita, ove previsto, la facoltà di recesso in caso di sopravvenute condizioni migliorative.

Articolo 10 Tracciabilità dei contratti pubblici, CIG e flussi finanziari

- 10.1 Per ogni procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture, l'Istituzione scolastica acquisisce il Codice Identificativo di Gara (CIG) secondo la normativa vigente e le disposizioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
- 10.2 La gestione delle procedure avviene mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, interoperabili con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), ai sensi del D.Lgs. 36/2023.
- 10.3 Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, tutti i movimenti finanziari relativi ai contratti

pubblici sono effettuati esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili, quali bonifico bancario o altri strumenti idonei ammessi dall'ordinamento.

- 10.4 Gli operatori economici affidatari sono tenuti a:
- comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati, anche non esclusivi;
 - indicare le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su tali conti
- 10.5 Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi della normativa vigente.
- 10.6 Sono esclusi dall'obbligo di acquisizione del CIG i soli casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni ANAC.

Articolo 11 Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

- 11.1 Nelle procedure di affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 non è richiesta, salvo motivata previsione in relazione alla tipologia e alla specificità della procedura, qualora ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino l'adozione. Tali esigenze sono esplicitate nella decisione a contrarre o negli atti della procedura.
- 11.2 Nei casi in cui sia richiesta, la garanzia provvisoria non può superare l'1 per cento dell'importo posto a base dell'affidamento ed è prestata sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità previste dall'articolo 106 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- 11.3 La stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente Regolamento, in presenza di adeguata motivazione, tenuto conto della natura, dell'importo e della durata della prestazione.
- 11.4 Qualora richiesta, la garanzia definitiva è determinata nella misura del 5 per cento dell'importo contrattuale.

Articolo 12 Verifica dei requisiti di partecipazione e controlli a campione

- 12.1 Gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente.
- 12.2 La verifica dei requisiti avviene mediante l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dalla normativa di settore.
- 12.3 Per le procedure di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00 la stazione appaltante procede alla verifica delle dichiarazioni rese su un campione di affidatari, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di controlli.
- 12.4 La stazione appaltante procede ai controlli ogniqualvolta emergano elementi di dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ovvero in presenza di incoerenze, omissioni o irregolarità rilevanti.
- 12.5 Qualora, a seguito dei controlli, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto, ove già stipulato, l'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, la comunicazione all'ANAC e l'esclusione dell'operatore economico dalle procedure di affidamento indette dall'Istituzione scolastica per un periodo di dodici mesi.
- 12.6 In caso di errori materiali o irregolarità non sostanziali, l'operatore economico è invitato a regolarizzare entro dieci giorni, ove la correzione non incida sull'esito della procedura.
- 12.7 Per procedure finanziate da programmi nazionali o europei (PNRR, PON/FSE/FESR, Erasmus+ o analoghi) si applicano le specifiche disposizioni previste dagli atti di finanziamento.

Articolo 13 Acquisizione di lavori, servizi e forniture

13.1 Le modalità di affidamento sono disciplinate dall'articolo 50 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dalla normativa vigente.

1) Lavori

- a. affidamento diretto per importi inferiori a € 150.000,00;
- b. procedura negoziata senza bando, previa consultazione;
- c. di almeno cinque operatori economici per importi pari o superiori a € 150.000,00 e inferiori a € 1.000.000,00;
- d. di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, per importi pari o superiori a € 1.000.000,00 e inferiori alle soglie di rilevanza europea.

2) Servizi e forniture

- a. Affidamento diretto per importi inferiori a € 140.000,00;
- b. Procedura negoziata senza bando da € 140.000,00 fino alla soglia europea con almeno 5 operatori economici, ove esistenti;
- c. Procedure ordinarie sopra soglia europea.

13.2 Le procedure di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e dei principi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

3) Disposizioni comuni

- a. L'individuazione degli operatori economici avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, mediante criteri oggettivi e verificabili coerenti con l'oggetto e l'importo dell'affidamento.
- b. È obbligatoria la verifica preliminare delle Convenzioni Consip attive e idonee. In caso di assenza o inidoneità motivata, è ammesso il ricorso a strumenti Consip o piattaforme certificate.
- c. È fatto divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni finalizzato ad eludere soglie e procedure.
- d. Gli importi indicati si intendono automaticamente adeguati alle eventuali modifiche delle soglie previste dalla normativa europea e nazionale vigente.
- e. Per gli affidamenti finanziati con fondi UE o nazionali si applicano le relative disposizioni specifiche.
- f. Resta ferma la competenza del Consiglio di Istituto nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

4) Criteri di individuazione degli operatori economici per affidamenti finanziati con fondi dell'Unione Europea e/o ministeriali

- a. L'individuazione degli operatori economici avviene nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e rotazione, sulla base di criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e l'importo dell'affidamento.
- b. A tal fine, la stazione appaltante tiene conto, ove pertinenti, dei seguenti elementi:
 - iscrizione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) o ad altre piattaforme di approvvigionamento digitale certificate;
 - coerenza dell'attività economica con l'oggetto dell'affidamento;
 - pregresse esperienze documentabili;

- capacità tecnico-organizzativa;
 - qualità delle prestazioni pregresse;
 - assistenza tecnica adeguata alla tipologia della fornitura o del servizio.
- c. Per le forniture di beni e attrezzature, sono inoltre considerati criteri ambientali (DNSH ove applicabile), tra cui:
- efficienza energetica;
 - ridotto impatto ambientale;
 - utilizzo di materiali durevoli;
 - conformità alla normativa europea;
 - gestione dei rifiuti elettronici (RAEE);
 - possesso di certificazioni ambientali.
- d. Restano ferme le disposizioni specifiche previste dagli atti di finanziamento e dalla normativa vigente per gli affidamenti finanziati con fondi europei o nazionali vincolati.

Articolo 14 Viaggi di istruzione, uscite didattiche e visite guidate

- 14.1 L'organizzazione dei viaggi di istruzione, delle uscite didattiche e delle visite guidate costituisce attività didattica programmata dagli organi collegiali competenti.
- 14.2 L'acquisizione dei servizi connessi (trasporto, alloggio, guide, pacchetti turistici e servizi accessori) avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 del presente Regolamento e della normativa vigente.
- 14.3 Per motivate esigenze organizzative, logistiche ed economiche, è consentito procedere ad affidamenti distinti per singolo viaggio o per singole componenti del servizio, nel rispetto della normativa vigente.
- 14.4 Restano ferme le competenze degli organi collegiali in materia di programmazione e approvazione delle attività didattiche.

Articolo 15 Principio di rotazione

- 15.1 Gli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento avvengono nel rispetto del principio di rotazione di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- 15.2 In applicazione di tale principio, è vietato l'affidamento o il reinvio del contraente uscente nel caso in cui due affidamenti consecutivi abbiano ad oggetto una commessa riconducibile allo stesso settore merceologico, alla stessa categoria di opere o allo stesso settore di servizi, sulla base di una valutazione sostanziale dell'oggetto contrattuale, della fascia di importo e della categoria di riferimento.
- 15.3 Il principio di rotazione può non trovare applicazione o può essere derogato in presenza di adeguata motivazione che dia conto di almeno una delle seguenti condizioni:
- a. assenza di alternative;
 - b. particolare soddisfazione maturata nel precedente rapporto contrattuale in termini di esecuzione, qualità e prezzo;

- c. apertura del mercato mediante indagine senza limitazione del numero degli operatori da invitare.
- 15.4 Il reinvitto o il nuovo affidamento al contraente uscente è ammesso esclusivamente in presenza di adeguata motivazione rafforzata ai sensi del comma 4.
- 15.5 Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00 il principio di rotazione può essere derogato, fermo restando l'obbligo di motivazione e il rispetto dei principi generali di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- 15.6 In ogni caso, il principio di rotazione non può essere utilizzato in modo elusivo tale da determinare artificiale continuità contrattuale con il medesimo operatore economico.

Articolo 16 Decisione a contrarre

- 16.1 Prima dell'avvio di ogni procedura di affidamento, il Dirigente Scolastico, con apposito atto, adotta la decisione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. L'atto deve contenere almeno
 - a. l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b. l'oggetto dell'affidamento e le caratteristiche dei lavori, beni o servizi da acquisire;
 - c. l'importo stimato dell'affidamento e la relativa copertura finanziaria;
 - d. la procedura che si intende seguire, con sintetica motivazione della scelta;
 - e. i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ove previsti;
 - f. le principali condizioni contrattuali.
- 16.2 In caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, al possesso dei requisiti di carattere generale e, ove richiesti, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
- 16.3 L'affidamento diretto può essere perfezionato con un unico atto che contenga contestualmente la decisione a contrarre e l'atto di affidamento. Resta ferma la facoltà del Dirigente Scolastico di adottare atti distinti.
- 16.4 Nella decisione a contrarre il Dirigente Scolastico individua il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente Regolamento.
- 16.5 Il Dirigente Scolastico può delegare, in tutto o in parte, ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 44, comma 3, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, lo svolgimento di singole attività negoziali al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) o a uno dei propri collaboratori.
- 16.6 Per gli affidamenti diretti, la decisione a contrarre può essere adottata in forma semplificata, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 17 Esecuzione delle prestazioni contrattuali

- 17.1 L'esecuzione delle prestazioni contrattuali avviene sotto la vigilanza del Dirigente Scolastico, in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP), o di un suo delegato, nonché, ove previsto, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).
- 17.2 Il RUP assicura il controllo sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel rispetto delle condizioni stabilite nel contratto e della normativa vigente, avvalendosi, ove necessario, di personale interno incaricato.

- 17.3 In caso di irregolarità, ritardi o inadempimenti, il soggetto preposto alla vigilanza ne dà tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico ai fini dell'eventuale attivazione di penali, della risoluzione del contratto o di altri rimedi previsti dalla normativa vigente e dal contratto.

Articolo 18 Modifiche e varianti contrattuali

- 18.1 Le modifiche dei contratti in corso di esecuzione sono ammesse nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- 18.2 Le varianti contrattuali possono essere disposte dal Dirigente Scolastico, in qualità di Responsabile Unico del Progetto (RUP), nei casi previsti dalla normativa, purché non alterino la natura generale del contratto e siano adeguatamente motivate.
- 18.3 Sono ammesse modifiche contrattuali, tra l'altro, nei seguenti casi:
- a. sopravvenute esigenze impreviste e imprevedibili;
 - b. necessità di lavori, servizi o forniture supplementari;
 - c. modifiche non sostanziali ai sensi della normativa vigente;
 - d. adeguamenti derivanti da disposizioni normative o regolamentari.
- 18.4 Le eventuali proroghe contrattuali sono consentite esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, nel rispetto dei principi di continuità dell'azione amministrativa.
- 18.5 Il rinnovo dei contratti è consentito esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente e deve essere espressamente previsto negli atti di gara o nella decisione a contrarre.
- 18.6 Ogni modifica contrattuale è formalizzata con apposito atto del RUP ed è adeguatamente motivata, con indicazione della copertura finanziaria ove necessaria.

Articolo 19 Collaudo e verifica di conformità

- 19.1 Le prestazioni oggetto del contratto sono sottoposte, al termine dell'esecuzione a verifica finale ai fini dell'accertamento della conformità rispetto alle condizioni contrattuali.
- 19.2 Per i lavori pubblici, la verifica finale avviene mediante collaudo tecnico-amministrativo, eseguito in contraddittorio tra le parti, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 19.3 Per i servizi e le forniture, la verifica è effettuata mediante verifica di conformità ovvero mediante certificato di regolare esecuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 19.4 Le operazioni di verifica sono formalizzate mediante apposito verbale, sottoscritto dai soggetti intervenuti.
- 19.5 In caso di esito negativo, il RUP dispone gli interventi necessari assegnando un termine per la rimozione delle difformità, fermo restando l'applicazione delle penali e degli ulteriori rimedi previsti dal contratto e dalla normativa vigente.
- 19.6 A seguito degli interventi correttivi, la verifica è ripetuta secondo le modalità previste dal presente articolo.
- 19.7 Nei casi consentiti dalla normativa vigente, il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.

Articolo 20 Pagamenti

- 20.1 I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del documento fiscale, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione mediante collaudo o certificato di regolare esecuzione.
- 20.2 In caso di finanziamenti a valere su progetti ministeriali, regionali, nazionali o europei (quali, a titolo esemplificativo, PNRR, PON FSE/FESR, POR, Erasmus+), il pagamento è subordinato all'effettiva erogazione dei relativi fondi da parte dell'ente finanziatore, nei limiti e secondo le condizioni previste dai relativi atti di finanziamento e dalla normativa vigente.

Articolo 21 Verifica della regolarità contributiva e fiscale

- 21.1 Prima della liquidazione dei corrispettivi e, ove necessario, anche in fase di affidamento, l'Istituzione scolastica verifica la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 21.2 In caso di DURC irregolare, il pagamento è sospeso e si procede secondo quanto previsto dalla normativa vigente, anche ai fini dell'eventuale intervento sostitutivo.
- 21.3 Per i pagamenti di importo superiore a euro 5.000, l'Istituzione scolastica effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis del DPR 602/1973 mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
- 21.4 In caso di inadempienza fiscale, il pagamento è sospeso e si procede secondo le disposizioni vigenti.
- 21.5 Restano ferme le esclusioni previste dalla normativa vigente, tra cui le spese effettuate tramite fondo economale e i pagamenti non soggetti agli obblighi di verifica.

Articolo 22 Affidamento di incarichi e prestazioni professionali

- 22.1 L'Istituzione scolastica può conferire incarichi e prestazioni professionali nell'ambito dell'attuazione del PTOF, dei progetti finanziati e delle attività istituzionali, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 36/2023, all'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e al D.I. 129/2018.
- 22.2 Gli incarichi si distinguono in:
- a. Attività aggiuntive del personale interno:
 - formazione, tutoraggio e consulenza (progettazione, collaudo, ecc.);
 - servizi amministrativi, tecnici e ausiliari.
 - b. Attività affidate a personale esterno
 - collaborazioni plurime;
 - collaborazioni con altre amministrazioni pubbliche;
 - prestazioni professionali di esperti esterni.
 - c. In attuazione e in esecuzione dell'art. 43, comma 3, del D.I. 129/2018, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività e insegnamenti, al fine di:
 - garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;
 - realizzare specifici progetti didattici;
 - attuare progetti finanziati nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei (PON FSE/FESR), POR, PNRR o altri programmi finanziati da enti pubblici e privati;

- realizzare programmi di ricerca e sperimentazione;
 - garantire l'aggiornamento e la formazione del personale docente e ATA.
- 22.3 Il Dirigente Scolastico, sulla base dei progetti inseriti nel PTOF, verifica preliminarmente la possibilità di soddisfare le esigenze con il personale interno.
- 22.4 Il ricorso a personale esterno è consentito esclusivamente previa accertata impossibilità oggettiva di utilizzo di risorse interne.
- 22.5 L'istituzione scolastica può procedere mediante avviso pubblico unico rivolto al personale interno ed esterno, nel rispetto del principio di priorità del personale interno e dell'ordine di selezione previsto dal presente Regolamento. In tal caso, la selezione avviene secondo criteri di valutazione comparativa trasparenti e predeterminati, garantendo lo scorrimento delle categorie in caso di assenza o inidoneità dei candidati appartenenti alla categoria precedente..
- 22.6 L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti".
- 22.7 L'avviso può essere rivolto sia a persone fisiche sia a persone giuridiche.
- 22.8 L'individuazione del destinatario dell'incarico avviene secondo il seguente ordine:
- a. personale interno all'istituzione scolastica;
 - b. personale di altre istituzioni scolastiche mediante collaborazioni plurime;
 - c. personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
 - d. soggetti esterni, persone fisiche o giuridiche.
- 22.9 L'individuazione del destinatario dell'incarico avviene scorrendo le categorie sopra indicate, procedendo alla valutazione delle candidature della categoria successiva solo in caso di assenza o inidoneità di candidati appartenenti alla categoria precedente.
- 22.10 Per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici è necessaria la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001.
- 22.11 Gli incarichi conferiti sono comunicati annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica nei termini previsti dall'art. 53, commi 12–16 del medesimo decreto.
- 22.12 Possono partecipare alla selezione soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- a. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
 - b. godimento dei diritti civili e politici;
 - c. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;
 - d. assenza di misure di prevenzione o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
 - e. possesso di titoli ed esperienza professionale coerenti con l'incarico.
- 22.13 La selezione avviene mediante procedura comparativa dei curricula, eventualmente integrata da colloquio.
- 22.14 L'avviso pubblico deve indicare:
- a. oggetto dell'incarico;
 - b. durata;
 - c. compenso;
 - d. criteri di valutazione e punteggi;
 - e. modalità e termini di presentazione delle domande;
 - f. eventuali ulteriori elementi ritenuti necessari.

22.15 La valutazione delle candidature è effettuata dal Dirigente Scolastico, eventualmente coadiuvato da apposita commissione, mediante comparazione dei curricula vitae redatti in formato europeo, sulla base dei seguenti criteri, fatti salvi eventuali ulteriori criteri specifici deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto:

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI

- Laurea magistrale /specialistica / a ciclo unico o vecchio ordinamento coerente con il percorso di cui si propone la candidatura (per esperto madrelingua Laurea conseguita in un paese in cui la lingua oggetto dell'AVVISO è lingua madre;
- Laurea triennale coerente con il percorso di cui si propone la candidatura (per esperto madrelingua Laurea conseguita in un paese in cui la lingua oggetto dell'AVVISO è lingua madre) coerente con il percorso di cui si propone candidatura;
- Diploma di scuola secondaria di II grado;
- Master universitario o Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza;
- Corsi di specializzazione o di perfezionamento inerenti al settore di pertinenza;
- Frequenza di corsi di aggiornamento, della durata minima di 20 ore riferiti nel settore di pertinenza;
- Certificazioni (linguistiche, informatiche, per l'insegnamento a stranieri,...) rilasciati da enti riconosciuti.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Esperienze professionali coerenti con l'area progettuale;
- Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza: università, scuole statali o parificate, percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto/tutor in progetti presso istituzioni scolastiche in progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa nelle scuole, ivi compresi i progetti Europei PN/PNRR;
- Incarichi ricoperti all'interno delle istituzioni scolastiche (collaboratore del dirigente scolastico, componente dello staff, funzione strumentale, componente del GLI);
- Anzianità di servizio nella scuola;
- Collaborazioni con università, enti di formazione e di ricerca;
- Servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali, Enti locali, patronati scolastici;
- Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto/tutor in progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o private;
- Partecipazione a gruppi di lavoro PN/PNRR,

Articolo 23 Compensi degli incarichi

- 23.1 La determinazione dei compensi per gli incarichi conferiti dall'istituzione scolastica avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, proporzionalità e congruità, ai sensi del Decreto Legislativo 36/2023 e della normativa vigente in materia.
- 23.2 Per il personale interno, i compensi sono definiti sulla base delle misure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca vigente al momento del conferimento dell'incarico, con riferimento alle prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.
- 23.3 Per il personale esterno, il compenso è determinato in relazione:
- a. alla tipologia e complessità dell'attività;
 - b. al livello di qualificazione professionale richiesto;

- c. alla durata dell'incarico;
 - d. ai valori di mercato per prestazioni analoghe.
- 24 23.4 Il Dirigente Scolastico determina il compenso spettante agli esperti esterni avendo riguardo alla natura della prestazione, alla durata e alla complessità dell'incarico. Può fare riferimento, in via orientativa, ai parametri previsti dalla normativa vigente (quali il D.I. 326/1995) o ai costi medi di mercato. **In ogni caso, per i progetti finanziati con fondi nazionali o europei (es. PNRR, PN), si applicano i massimali previsti dalle specifiche disposizioni o linee guida fornite dalle Autorità di Gestione.** In presenza di professionalità di particolare prestigio o per prestazioni di elevata specializzazione, è possibile prevedere compensi superiori ai parametri minimi, previa adeguata e analitica motivazione.
- 24.1 I compensi possono essere determinati anche in forma forfettaria, ove ciò risulti più conveniente e coerente con la natura dell'incarico
- 24.2 Per gli incarichi finanziati con fondi europei, nazionali o regionali (a titolo esemplificativo PON, PNRR), i compensi sono determinati nel rispetto dei massimali e delle disposizioni previste dai relativi avvisi, linee guida e manuali operativi.
- 24.3 I compensi devono essere preventivamente determinati negli avvisi pubblici o negli atti di conferimento e risultare coerenti con le risorse finanziarie disponibili.
- 24.4 I compensi si intendono, di norma, omnicomprensivi di ogni onere, salvo diversa previsione espressa nei programmi di finanziamento o negli atti di conferimento.
- 24.5 Non è ammessa l'anticipazione di compensi. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
- 24.6 Nel caso di affidamento di servizi a soggetti giuridici ai sensi dell'articolo 20, il corrispettivo contrattuale è determinato in relazione alle prestazioni oggetto dell'affidamento, tenuto conto della complessità del servizio, delle risorse impiegate e dei valori di mercato, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 36/2023.

Articolo 24 Affidamento di servizi a soggetti giuridici

- 24.1 Nei casi in cui, per complessità del servizio, necessità di specifiche competenze organizzative o natura dello stesso, non sia possibile procedere mediante conferimento di incarichi a persone fisiche, l'istituzione scolastica può ricorrere all'affidamento a soggetti giuridici (quali università, enti di formazione, associazioni, società o altri organismi accreditati), nel rispetto della normativa vigente.
- 24.2 Il ricorso all'affidamento a soggetti giuridici è altresì consentito nei casi in cui le procedure di selezione rivolte al personale interno ed esterno siano andate deserte ovvero non abbiano consentito l'individuazione di candidati idonei o la completa copertura delle attività previste.
- 24.3 In tali casi, l'istituzione scolastica procede nel rispetto dell'articolo 50 del Decreto Legislativo 36/2023 e dell'articolo 45 del D.I. 129/2018, mediante le procedure previste dalla normativa vigente.
- 24.4 L'importo posto a base della procedura è determinato in relazione ai costi del servizio formativo richiesto, agli eventuali materiali didattici e alle spese strettamente connesse alla sua esecuzione.
- 24.5 Restano in capo all'istituzione scolastica, in qualità di soggetto beneficiario del finanziamento, tutti gli aspetti organizzativi, amministrativo-contabili e gestionali del progetto.
- 24.6 Le procedure di affidamento, i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità di esecuzione del servizio sono definiti negli atti della procedura o negli avvisi pubblici, nel rispetto della normativa vigente e delle eventuali disposizioni specifiche previste dai programmi di finanziamento.
- 24.7 A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono costituire criteri di valutazione:

- esperienza pregressa documentabile nella formazione rivolta a studenti su tematiche inerenti ai percorsi formativi;
- numero e qualificazione dei formatori messi a disposizione;
- adeguatezza dei curricula dei formatori;
- qualità della proposta progettuale;
- disponibilità di servizi e materiali didattici forniti a titolo non oneroso.

Articolo 25 Norme di rinvio

- 25.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 e al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle ulteriori disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili.
- 25.2 Si applicano altresì le linee guida, gli atti di indirizzo e le istruzioni operative emanate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, dall'ANAC e dalle Autorità di gestione dei programmi finanziati.

Articolo 26 Clausola di adeguamento automatico

- 26.1 Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modifiche normative sopravvenute.
- 26.2 In caso di contrasto tra disposizioni del presente Regolamento e norme di rango superiore, prevalgono queste ultime.

Articolo 27 Entrata in vigore e Pubblicità

- 27.1 Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto.
- 27.2 Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito internet dell'Istituto, nella sezione Albo on line e Amministrazione Trasparente, al fine di consentire la libera consultazione.
- 27.3 Dalla medesima data sono abrogate eventuali disposizioni interne incompatibili con il presente Regolamento.
- 27.4 Il presente Regolamento ha validità fino a successiva modifica deliberata dal Consiglio di Istituto o per effetto di riforme legislative cogenti.

IL DSGA
Dott.ssa Lambiase Daena

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Concetta Tripoli
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21
del D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005